

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1041

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PEDRIZZI, MACERATINI, CUSIMANO,  
MISSERVILLE, BATTAGLIA e MONTELEONE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 1994**

---

Modifica al contenzioso tributario

---

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 11 gennaio 1979, n. 12, istitutiva dell'albo dei consulenti del lavoro, in considerazione dello sviluppo delle attività economiche, ha delineato ed ampliato le specifiche competenze di questi professionisti, elevando il livello del titolo di studio necessario per l'iscrizione all'albo.

Attualmente, infatti, possono iscriversi al suddetto albo professionale i soggetti in possesso dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea in giurisprudenza, diploma di laurea in economia e commercio, diploma di laurea in scienze politiche, diploma di maturità tecnica commerciale.

L'iscrizione all'albo in questione, tuttavia, si consegue dopo aver superato l'esame di Stato abilitante e un biennio di praticantato obbligatorio.

C'è da sottolineare, al riguardo, che tra le prove dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, figura anche la prova scritta ed orale del diritto tributario.

Tali elementi, quindi, conferiscono, senza ombra di dubbio, alla professione di consulente del lavoro, il rango di professione intellettuale.

Per i fini che qui ci interessano, assume rilievo l'attribuzione di competenze specifiche concernenti l'attività di consulenza fiscale e la possibilità di rappresentare ed assistere i contribuenti nei giudizi dinanzi alle Commissioni tributarie, stabilite, rispettivamente, dall'ordinamento della professione di dottore commercialista approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, e dall'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, nonché dall'articolo 17 del decreto del Presidente

della Repubblica 3 novembre 1981, n. 739, che sostituisce l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

Orbene il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, a partire dal 1° ottobre 1995 limita la competenza dei consulenti del lavoro alle sole materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e gli obblighi dei sostituti d'imposta relativi alle ritenute medesime.

È evidente che la predetta limitazione è stata introdotta senza tenere conto che i consulenti del lavoro hanno attualmente piena competenza in materia tributaria più generale e di assistenza tecnica davanti alle Commissioni tributarie.

È bene precisare che il decreto del Presidente della Repubblica n. 1067 del 1953, istitutivo dell'Ordine dei dottori commercialisti, e il decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 1953, istitutivo dell'Ordine dei ragionieri, nell'elencare le materie ad essi riservate, non considerano l'attività di consulenza tributaria come esclusiva di tali professioni.

Dall'esame dell'articolo 2 della citata legge n. 12 del 1979, invece, si evince chiaramente che i consulenti del lavoro sono competenti a svolgere qualsiasi altra professione che sia affine, connessa e conseguente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni per l'amministrazione del personale dipendente.

Per di più, per la non esclusività della materia di consulenza tributaria e finanziaria propende anche la VI Sezione penale della suprema Corte di cassazione, la quale con la sentenza n. 8685 del 23 settembre 1993 ha affermato che la tenuta della materia finanziaria relativa a piccole e medie aziende, per le quali il consulente del lavoro svolge la più ampia attività di

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

consulenza del lavoro, non è attività tipica del dottore commercialista e si può definire affine a quella specifica del consulente del lavoro.

Da tali argomentazioni è incontestabile la competenza dei consulenti del lavoro in materia di consulenza fiscale e tributaria.

Non si comprende, quindi, il motivo dell'esclusione di tali liberi professionisti aventi competenza tecnica di particolare rilievo dalle attività concernenti il contenzioso tributario ed il processo tributario.

Con il presente disegno di legge, pertanto, in attesa dell'auspicata riforma delle libere professioni che dovrà riordinare anche le singole competenze, si vuole procedere a colmare la limitazione operata nei confronti dei consulenti del lavoro dalla recente legislazione in materia.

Si propone, quindi, con il disegno di legge in questione la modifica ai decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545, e 31 dicembre 1992, n. 546, concernenti il contenzioso tributario ed il processo tributario.

Con la lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 1 si prevede l'integrazione dell'articolo 4, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 545 del 1992 che mira a consentire ai consulenti del lavoro di essere nominati giudici nelle Commissioni tributarie provinciali.

La mancata menzione dei consulenti del lavoro nel testo dell'articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 545 del 1992 non appare giustificata soprattutto se si considera che altre categorie professionali, con qualificazione specifica non superiore, sono state, invece, ricomprese per la nomina a giudice delle Commissioni tributarie provinciali.

Con la lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 1 si prevede analoga integrazione all'articolo 5, comma 1, lettera *g)* del più volte citato decreto legislativo n. 545 del 1992 finalizzata a consentire ai consulenti del lavoro di essere nominati giudici delle Commissioni tributarie regionali.

Con il comma 2 dell'articolo 1 del presente disegno di legge, si prevede una modifica dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 concernente le disposizioni sul processo tributario che mira ad attribuire ai consulenti del lavoro piena veste ad esercitare l'attività di assistenza tecnica davanti alle Commissioni tributarie, eliminando le attuali limitazioni.

In conclusione, si può affermare che l'approvazione del disegno di legge proposto conferisce alla categoria dei consulenti del lavoro quella più ampia operatività professionale propria dell'esercizio a questa attività professionale.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, lettera d), le parole: «e dei periti commerciali» sono sostituite dalle seguenti: «dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro»;

b) all'articolo 5, comma 1, lettera g), le parole: «e dei periti commerciali» sono sostituite dalle seguenti: «dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro».

2. All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, le parole: «e i periti commerciali» sono sostituite dalle seguenti: «i periti commerciali e i consulenti del lavoro».